



COMUNE DI MEZZANA

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 83 della Giunta comunale

OGGETTO: Opera di infrastrutturazione mediante realizzazione di manufatto adibito a cabina elettrica di trasformazione MT/BT, su p.f. 560/8 in C.C. Mezzana a servizio del Palace Hotel Ravelli. Autorizzazione alla costruzione a distanza inferiore a quella prevista dalle norme vigenti rispetto alla strada comunale demaniale contraddistinta dalla p.f. 1877/1 in C.C. Mezzana.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **ventotto** del mese di **settembre**, alle ore 18.00, nella sala delle riunioni, presso la sede Municipale di Mezzana, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Redolfi Giacomo - Sindaco
2. Pasquali Mario - Vicesindaco
3. Dalla Valle Irene - Assessore
4. Barbetti Roberta - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Incapo dott. Carlo Alberto.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Redolfi Giacomo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: OPERA DI INFRASTRUTTURAZIONE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI MANUFATTO ADIBITO A CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE MT/BT, SU P.F. 560/8 IN C.C. MEZZANA A SERVIZIO DEL PALACE HOTEL RAVELLI. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE A DISTANZA INFERIORE A QUELLA PREVISTA DALLE NORME VIGENTI RISPETTO ALLA STRADA COMUNALE DEMANIALE CONTRADDISTINTA DALLA P.F. 1877/1 IN C.C. MEZZANA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il signor Ravelli Alfredo, in qualità di legale rappresentante della società RAVELLI S.r.l., proprietaria della p.f. 560/8 e della p.ed. 120/1 in C.C. Mezzana, ha presentato in data 20.08.2021, prot. n. F168-0004914, domanda di permesso di costruire per la realizzazione di manufatto adibito a cabina di trasformazione elettrica a servizio del Palace Hotel Ravelli, da realizzarsi sulla p.f. 560/8 in C.C. Mezzana.

In data 31.08.2021 il progetto è stato esaminato dalla Commissione edilizia comunale che ha espresso parere favorevole, ravvisando la necessità di acquisire idonea autorizzazione all'avvicinamento alla proprietà comunale demaniale contraddistinta dalla p.f. 1877/1 - via Dante Alighieri - dell'opera di cui all'oggetto in quanto prevista ad una distanza di circa ml. 4,50 dal confine di proprietà, distanza inferiore al limite minimo imposto dalle norme urbanistiche vigenti.

Esaminati ora attentamente gli elaborati progettuali, predisposti dal dott. ing. Daprà Antonio, si rileva che è prevista la realizzazione di un manufatto in cemento armato gettato in opera delle dimensioni di circa ml. 3,55 x 4,05 adibito a cabina elettrica e locale contatori di circa ml. 1,75 x 1,20, altezza totale fuori terra di circa ml. 3,10, ad una distanza di circa ml. 4,50 dal confine di proprietà con la strada via Dante Alighieri identificata dalla p.f. 1877/1 di proprietà del Comune di Mezzana, beni demaniali.

Considerato che la strada comunale demaniale contraddistinta dalla p.f. 1877/1, è classificata nel vigente P.R.G. come "viabilità esistente", con identificata graficamente la possibilità di ampliamento e potenziamento della strada stessa nella misura di circa ml. 3,00 ed è regolamentata dall'art. 50 delle norme di attuazione del P.R.G. e, per quanto riguarda le fasce di rispetto stradali, dall'art. 51 delle norme di attuazione del P.R.G. e dalla delibera della Giunta provinciale n. 909 di data 03.02.1995 e ss.mm.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 03.02.1995 e ss.mm., ed in particolare l'art. 6 dell'allegato parte integrante il quale vieta qualsiasi nuova edificazione nelle fasce di rispetto dei tracciati stradali, ad esclusione di quella relativa alle opere di infrastrutturazione del territorio.

Visto l'art. 8 dell'allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 03.09.2010, che prevede il rispetto della distanza minima di ml. 5,00 dai confini di proprietà degli edifici compresi gli ampliamenti laterali o, in caso di distanze inferiori, consenso del proprietario finitimo.

Considerato che, pur trattandosi di opera di infrastrutturazione, essendo la stessa prevista ad una distanza di circa ml. 4,50 dal confine con la proprietà comunale demaniale contraddistinta dalla p.f. 1877/1 in C.C. Mezzana, è necessario procedere al rilascio di autorizzazione alla costruzione e mantenimento del manufatto.

Considerato attentamente lo stato dei luoghi, l'utilizzo attuale e potenziale della strada in oggetto, la possibilità e l'eventuale necessità di un suo futuro ampliamento, verificato che il progetto prevede il nuovo manufatto non solo al di fuori della fascia individuata dal PRG vigente per l'allargamento della strada comunale, ma addirittura ad una distanza di circa ml. 1,50 dal limite sopra citato, appurato che trattasi di opera di infrastrutturazione del territorio, verificato che l'intervento proposto non altera in alcun modo l'utilizzo del bene pubblico demaniale comunale (nemmeno nelle sue potenzialità come previste dall'attuale PRG), non arreca alcun danno alla pubblica viabilità e non crea pregiudizio alla sicurezza della circolazione.

Resta inteso che ogni eventuale intervento che interessi la proprietà pubblica dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato dall'amministrazione comunale a salvaguardia della proprietà pubblica.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Segretario Comunale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Visto il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Mezzana, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1637 di data 29.07.2011.

Visto il vigente Piano Generale degli insediamenti Storici.

Visto l'art. 4 ter della L. 17.08.1942 n. 1150, l'art. 16 della L. 06.08.1967 n. 765, l'art. 3 della L. 21.12.1955 n. 1357 e s.m.

Vista la L.P. 04.03.2008, n. 1 e ss.mm. ed i relativi provvedimenti attuativi.

Vista la L.P. 04.08.2015, n. 15 e ss.mm. ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con D.P.P. n. 8-61/Leg di data 19.05.2017.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 909 dd. 03.02.1995 e ss.mm. ed int.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Visto lo Statuto del Comune di Mezzana.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di autorizzare, per quanto espresso in premessa, il signor Ravelli Alfredo, in qualità di legale rappresentante della società RAVELLI S.r.l. con sede in Mezzana, alla realizzazione e mantenimento dell'opera di infrastrutturazione consistente in un manufatto da adibire a cabina elettrica di trasformazione MT/BT, su p.f. 560/8, a servizio del Palace Hotel Ravelli p.ed. 120/1 in C.C. Mezzana, così come previsto nell'elaborato progettuale a firma del dott. ing. Daprà Antonio, ad una distanza di circa ml. 4,50 dal confine con la proprietà comunale demaniale contraddistinta dalla p.f. 1877/1 in C.C. Mezzana, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - il manufatto non potrà assolutamente essere oggetto di cambio d'uso; in caso di cassazione dell'utilizzo per il quale è stato realizzato, lo stesso manufatto dovrà essere rimosso e ripristinato lo stato precedente dei luoghi a cura e spese del soggetto concessionario.
2. Di impegnare il concessionario alla totale salvaguardia della proprietà pubblica, evitando nel modo più assoluto di arrecare danni sia in fase di esecuzione dei lavori, sia dopo la realizzazione degli stessi, al fine di non pregiudicare la sicurezza della circolazione e l'uso della strada pubblica interessata.
3. Di dare atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa dal Segretario Comunale, mentre risulta assente il parere di regolarità contabile non comportando l'atto riflessi diretti sulla gestione economico patrimoniale dell'Ente, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i..
4. Di dare atto che, contestualmente all'affissione all'Albo pretorio, la presente deliberazione dovrà essere comunicata ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183 comma 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i..
5. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - a) Ricorso amministrativo, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
 - b) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - c) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Redolfi Giacomo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Incapo dott. Carlo Alberto

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).